CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CAPO I

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 1

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell'appaltatrice, di n. **360 completi da sci**, al prezzo unitario di **€. _____ (IVA esclusa)**, per un importo complessivo pari a **€ _____ (_____) IVA esclusa**.
2. Le quantità dei prodotti di cui al comma 1 rimangono ferme per tutta la durata del presente contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 13.

ART. 2

Prezzi contrattuali

1. Salvo quanto previsto dal presente contratto, i prezzi contrattuali indicati per ciascun prodotto finito di cui all'articolo 1 rimangono fermi per tutta la durata del contratto, intendendosi il contratto stesso aleatorio *ex* art. 103 DPR 236/2012 e per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 c.c.
2. I prezzi contrattuali di cui all'art. 1 si intendono accettati dall'appaltatrice a suo rischio e sono comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatrice, sulla base delle norme in vigore ed in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio

ed il trasporto fino ai siti indicati dall'Amministrazione per la consegna. Si applica l'art. 118 co. 1 D.P.R. 236/2012.

CAPO II

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE

ART. 3

Prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

1. Le prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura, e delle materie prime a tal fine utilizzate, sono indicate nelle "**specifiche tecniche**" in allegato al presente contratto che, già poste a base della gara, sono state integrate con le caratteristiche tecniche innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell'Amministrazione, offerte dall'appaltatrice in gara e, come tali, caratterizzanti la "specificità" dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo previamente individuato dall'Amministrazione e di essere pienamente compatibili con le esigenze e procedure logistiche di quest'ultima.
2. I manufatti in fornitura dovranno essere conformi ai "*Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili*", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28.01.2017, per quanto applicabili.

   Inoltre, i materiali impiegati nel processo produttivo dovranno essere conformi a quanto disciplinato dal

Regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACh), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tali conformità dovranno essere attestate dalla ditta in sede di verifica di conformità, con specifica dichiarazione, della quale l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità.

ART. 4

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Nel corso dell'esecuzione contrattuale (compresi gli aumenti richiesti *ex* artt. 106 D. Lgs. n. 50/2016, 99 D.P.R. 236/2012 e 14 del presente contratto), l'Amministrazione può apportare le varianti previste dall'art. 101 D.P.R. 236/2012.

CAPO III

VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 5

Vincoli

1. Il contratto vincola l'appaltatrice dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, senza che lo stesso sia stato approvato, l'appaltatrice può liberarsi dagli impegni assunti con

istanza motivata inoltrata all'Amministrazione nelle forme di cui all'art. 42. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

3. In caso di mancata approvazione del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 12, l'appaltatrice ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.
4. L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'appaltatrice, senza ritardo, l'avvenuta o la mancata approvazione del contratto e/o registrazione del relativo decreto presso gli organi di controllo. L'appaltatrice, ricevuta la suddetta comunicazione, è tenuta, entro i successivi due giorni, a fornirne assicurazione all'Amministrazione, con le forme di cui all'art. 42.

ART. 6

Ripartizione delle fasi essenziali di lavorazione/produzione fra gli operatori economici riuniti e ripartizione in taglie dei manufatti, ove prevista

1. Le lavorazioni dei materiali saranno effettuate dalla ditta _____ di _____ avvalendosi, eventualmente, a tal fine, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della _____, con sede le gale in Via _____ n. _____ di _____.
2. Qualora le lavorazioni delle fasi essenziali siano ripartite tra più operatori economici (raggruppati o

ausiliari) il fornitore comunica, senza ritardo, le quantità spettanti a ciascuno di essi, una volta ricevuto l'avviso di avvenuta approvazione e registrazione del contratto o la ripartizione in taglie (se prevista per la specifica fase di produzione).

3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12, entro i successivi dieci giorni dall'inoltro della comunicazione di avvenuta approvazione e/o registrazione del contratto (di cui all'art. 5, co. 4), l'Amministrazione comunica all'appaltatrice la ripartizione in taglie dei manufatti in fornitura, laddove prevista.
4. L'Amministrazione richiede il quantitativo ad essa necessario per ogni taglia/misura prevista nelle Specifiche Tecniche.

ART. 7

Subappalto

1. Ferma restando la ripartizione delle lavorazioni descritta dal precedente art. 6, è assolutamente vietato all'appaltatrice di subappaltare parte o l'intera esecuzione delle singole fasi essenziali di lavorazione dei manufatti oggetto del contratto.
2. Resta ferma la possibilità dell'appaltatrice, ove non diversamente previsto, di ricorrere ad operatori economici terzi per la mera subfornitura di materie prime, semilavorati ed accessori; analogamente, l'appaltatrice può liberamente affidare ad imprese terze uno o più subcontratti per eventuali lavorazioni complementari, nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di lavorazioni complementari di cui al comma precedente, l'appaltatrice, venti giorni prima dell'affidamento a terzi di tali subcontratti, deve trasmettere la documentazione prevista per la preventiva verifica dell'idoneità tecnica e morale della impresa terza. Qualora, a seguito di eventuale verifica, una o più delle imprese di cui al periodo precedente non risultassero in possesso dei requisiti sopra indicati l'appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le anzidette lavorazioni complementari ovvero indicare una nuova impresa in possesso di requisiti adeguati, nel termine di venti giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione con cui l'Amministrazione rende noto il mancato possesso dei requisiti in capo all'impresa in precedenza segnalata.
4. Qualora, per l'esecuzione di eventuali lavorazioni complementari di cui al comma precedente, sia necessario movimentare i manufatti in produzione dagli stabilimenti dell'appaltatrice a quelli dell'impresa affidataria del subcontratto, l'appaltatrice è tenuta a fornirne comunicazione all'Amministrazione dieci giorni prima della movimentazione, indicando:
   a) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti dell'impresa affidataria del subcontratto per le lavorazioni complementari;
   b) la data di inizio effettivo e di presumibile fine delle anzidette lavorazioni complementari, nonché di reingresso dei manufatti negli stabilimenti dell'appaltatrice.

ART. 8

Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione della fornitura di cui ai commi ed agli articoli successivi devono intendersi essenziali. Le parti concordano che, in caso di ritardo, fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 28, è facoltà dell'Amministrazione richiedere all'appaltatrice il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
2. I termini espressi in giorni, di cui al presente contratto, devono sempre intendersi quali giorni "solari".
3. I termini di esecuzione della fornitura cominciano a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, co. 4, di avvenuta approvazione e registrazione del contratto presso gli Organi di controllo e si concluderanno **entro 120 (centoventi)** giorni.
4. In caso di ripartizione in taglie/misure dei manufatti, i termini di esecuzione decorrono dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di ripartizione in taglie, se successiva a quella di avvenuta approvazione e registrazione. Se la comunicazione di ripartizione in taglie/misure è antecedente a quella di avvenuta approvazione e registrazione del contratto, il termine di esecuzione decorre dall'undicesimo giorno successivo alla ricezione di quest'ultima, qualora la produzione non sia stata avviata a rischio e pericolo.
5. Nel periodo intercorrente fra la ricezione della

comunicazione di cui ai commi precedenti e l'inizio dei termini di esecuzione, l'appaltatrice non può avviare le lavorazioni della fornitura, salvo che dette operazioni siano già state avviate "a proprio rischio e pericolo", ovvero a richiesta dell'Amministrazione.

6. Qualora l'appaltatrice si sia già avvalsa della facoltà di avviare le lavorazioni "a proprio rischio e pericolo", i termini di esecuzione decorrono comunque dal giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto.

ART. 9

Proroga dei termini per fatti non imputabili all'Amministrazione

1. I ritardi nell'esecuzione di qualsiasi fase delle forniture, dovuti a cause di forza maggiore (es.: incendi, alluvioni o altre cause simili) compiutamente motivate e documentate, danno diritto ad un prolungamento dei termini contrattuali. A tal fine, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'appaltatrice deve comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque causa di forza maggiore da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione del contratto. La comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini di esecuzione che continuano comunque a decorrere.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano effettivamente causa di

forza maggiore e determina l'effetto sui termini temporali di esecuzione del contratto, fornendo comunicazione all'appaltatrice.

3. Eventuali scioperi indetti a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono le maestranze dell'appaltatrice o delle imprese ausiliarie, compiutamente documentati, danno diritto ad un corrispondente prolungamento dei termini contrattuali pari ad altrettanti giorni quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali che, cioè, si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

4. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della ditta per ferie. Al riguardo la ditta è tenuta a dare preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

   L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

   - 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
   - 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

   L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena

il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

5. In presenza di qualunque altra comprovata circostanza che, pur non rientrando nei casi di cui ai commi precedenti, possa comunque cagionare un ritardo nell'esecuzione del contratto, l'appaltatrice può chiedere una proroga dei termini di esecuzione. L'Amministrazione, qualora il ritardo non arrechi pregiudizio alcuno alle esigenze logistiche ed allo sviluppo armonico della complessiva manovra logistica degli approvvigionamenti in corso, valutate le circostanze dedotte, ha facoltà di concedere uno spostamento dei termini nella misura ritenuta più congrua. In caso di diniego, trattandosi di provvedimento altamente discrezionale e meramente facoltativo da parte dell'Amministrazione, l'appaltatrice non può avanzare eccezione alcuna ed è tenuta al rispetto dei termini di esecuzione previsti.

ART. 10

Proroga dei termini per fatti imputabili all'Amministrazione

1. I periodi di tempo eventualmente utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti contrattuali, o da essa richiesti nel suo interesse, o qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'appaltatrice a ritardare l'esecuzione del contratto danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini di esecuzione. La proroga, qualora non già disposta d'ufficio, è richiesta dall'appaltatrice con istanza motivata che deve pervenire all'Amministrazione almeno quindici giorni prima della

scadenza del termine cui la proroga si riferisce.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, per proprie esigenze, può concordare con l'appaltatrice diversi termini di decorrenza dell'esecuzione, anche con riferimento ad uno o più dei differenti materiali oggetto della fornitura, in relazione all'ordine di priorità ed ai tempi di produzione dei manufatti estivi o invernali, per rendere detti termini compatibili con le esigenze logistiche di vestizione/rinnovo dei materiali in dotazione al personale, in relazione all'approssimarsi delle stagioni (c.d. "criterio della stagionalità"). In caso di mancato accordo, l'appaltatrice è tenuta al rispetto dei termini ordinari di cui agli articoli precedenti.

ART. 11

Lavorazioni a rischio e pericolo dell'appaltatrice

1. L'appaltatrice potrà avvalersi della facoltà – nella sua esclusiva responsabilità – di dare inizio alle lavorazioni prima del ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto.
2. In ogni caso, l'appaltatrice ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Amministrazione tale intendimento, precisando che l'Amministrazione resta indenne, nei confronti dell'appaltatrice, da qualsiasi responsabilità conseguente all'anticipazione delle lavorazioni. In particolare, detta comunicazione deve pervenire all'Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'inizio

delle lavorazioni e recare le informazioni ed i documenti previsti all'art. 17.

3. In nessun caso l'appaltatrice potrà avviare le lavorazioni prima di aver ricevuto comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione di presa conoscenza del suddetto intendimento, ai soli fini del concreto esercizio della prevista facoltà di controllo ovvero del rilascio, ove previsto, delle taglie in cui dovranno essere ripartiti i manufatti o del Nulla Osta Tecnico nel caso disciplinato dall'art. 16, commi 1 e 2.
4. L'omessa comunicazione di cui al comma 2 ovvero l'avvio delle lavorazioni in violazione di quanto stabilito dal comma 3, comporterà il non riconoscimento, ai fini della verifica di conformità, dei quantitativi di materiali nel frattempo come sopra approntati.

ART. 12

Esecuzione di parte della fornitura, a richiesta dell'Amministrazione, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto

1. Nei casi di urgenza, ai sensi degli artt. 32 e 216, comma 20 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'anticipata esecuzione del contratto. In tal caso, contestualmente al provvedimento con cui si avvale della facoltà di cui al capoverso precedente, l'Amministrazione comunica anche la ripartizione in taglie/misure dei manufatti, ove prevista.
2. L'appaltatrice deve obbligatoriamente provvedere

all'esecuzione della fornitura di cui al comma 1 – alle stesse condizioni della fornitura principale – ed all'approntamento per la verifica di conformità della stessa, entro quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione con cui l'Amministrazione ha richiesto l'esecuzione anticipata.

3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

ART. 13

Aumento o diminuzione dei quantitativi in fornitura

1. Le parti concordano che qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di richiedere un aumento delle quantità di uno o più dei prodotti finiti oggetto della fornitura di cui al presente contratto, ex art. 106 co. 12, D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni della fornitura principale, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del presente contratto.
2. L'appaltatrice deve provvedere all'esecuzione ed all'approntamento per la verifica di conformità della fornitura di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'undicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del "quinto aggiuntivo" o, se posteriore, dal giorno successivo a quello di scadenza

naturale per la fornitura dell'ultima/unica rata della/e fornitura/e principale/i, oppure dell'undicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione della ripartizione in taglie.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

ART. 14

Tipologia dei controlli

1. Al fine di garantirsi la perfetta rispondenza alle Specifiche Tecniche contrattuali ed alla regola dell'arte dei manufatti in fornitura, l'Amministrazione ha facoltà, in ogni momento, di controllare l'esecuzione delle lavorazioni anche presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'appaltatrice e/o delle imprese ausiliarie, ovvero mediante richiesta di campionatura dei prodotti finiti in fase di avvio della produzione.
2. Durante gli eventuali controlli di cui al comma precedente, il personale incaricato dall'Amministrazione può, anche a più riprese, prelevare campioni delle materie prime utilizzate o stoccate e dei manufatti realizzati, nelle quantità necessarie per l'effettuazione degli esami organolettici, tecnico-analitici-funzionali e prestazionali ritenuti opportuni, i cui esiti potranno essere adoperati per la verifica di conformità.

ART. 15

Obblighi dell'appaltatrice in caso di controlli

1. L'appaltatrice si obbliga a consentire e facilitare l'accesso del personale dell'Amministrazione, in qualsiasi

momento e senza preavviso, presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'appaltatrice e quelli degli operatori economici ausiliari, nonché a fornire tutte le informazioni a ciò necessarie.

2. L'accesso di cui al comma precedente si riferisce a tutte le lavorazioni in corso, a tutti i locali dello stabilimento in cui avviene il controllo, compresi i laboratori ed i magazzini di stoccaggio delle materie prime necessarie alla produzione, nonché alla documentazione (ordini di acquisto, fatture, bolle di spedizione di merci e materie prime, piani e rapportini di qualità, etc.) comunque significativa e/o connessa con le lavorazioni/produzioni dei materiali oggetto del contratto, ed ai locali in cui detta documentazione è custodita.
3. L'appaltatrice è obbligata a rimborsare le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo, treno e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti interni) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento dei suddetti controlli (il personale sarà alloggiato in centri ricettivi al massimo della 4^ categoria e, per i trasporti, utilizzerà le classi economiche), mentre restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre eventuali indennità/spese previste per legge in relazione al disposto servizio di missione. Nel caso in cui per il raggiungimento del luogo di missione e ritorno in sede la commissione in alternativa al vettore aereo o treno utilizzi altri mezzi non di proprietà dell'Amministrazione, l'appaltatrice sarà tenuta al rimborso della somma pari al

costo del biglietto ferroviario di 1^ classe a tariffa di servizio relativo alla tratta ferroviaria A/R, ai sensi della normativa vigente per le missioni del personale.

4. Le spese sono anticipate dall'Amministrazione, la quale, successivamente alla conclusione delle attività di controllo, comunicherà all'appaltatore i costi sostenuti (accludendo idonei giustificativi); l'appaltatore verserà l'importo richiesto, mediante bonifico o assegno, su un conto corrente indicato dall'Amministrazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 16

Controlli nel corso delle fasi preliminari ovvero nella fase iniziale della produzione

1. A prescindere dai controlli nei luoghi di produzione, l'appaltatrice, a richiesta dell'Amministrazione è obbligata a fornire, a proprio onere e spese, preliminarmente ovvero all'avvio della produzione, una campionatura di materie prime e/o di prodotti finiti (con i relativi referti analitici, unitamente ad un'autocertificazione, ex art. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di provenienza del materiale impiegato nella lavorazione), al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i riscontri che riterrà opportuni, nonché verificare il corretto sviluppo della produzione e della modellazione, rispetto alle specifiche tecniche ed alla regola dell'arte.
2. Qualora, la campionatura di cui al comma precedente sia

stata richiesta preliminarmente all'avvio della produzione, i termini di esecuzione - laddove siano già iniziati a decorrere - sono sospesi, sino al ricevimento del Nulla Osta Tecnico dell'Amministrazione.

3. Laddove, invece, i campioni di cui al comma precedente siano stati chiesti a produzione già avviata, i termini continuano a decorrere; e se, a seguito degli eventuali esami tecnico-analitici, funzionali e prestazionali, emergano difformità rispetto alle specifiche tecniche o alla regola dell'arte, l'Amministrazione ne fornisce tempestiva comunicazione all'appaltatrice indicando i correttivi necessari, rispetto ai quali l'appaltatrice è obbligata a conformarsi. In tali casi l'Amministrazione ha facoltà di concedere una sospensione dei termini proporzionale.

ART. 17

Comunicazioni di inizio e termine delle fasi di lavorazione

L'appaltatrice, per consentire la vigilanza dell'Amministrazione, ha l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni precedenti la data di avvio della produzione e termine presunto.

CAPO V

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI IN FORNITURA

ART. 18

Comunicazioni e luoghi di approntamento per la verifica di conformità

1. Ai fini dell'avvio della verifica di conformità (anche detto "collaudo"), l'appaltatrice deve in ogni caso comunicare all'Amministrazione l'avvenuto approntamento dei manufatti

finiti. Detta comunicazione deve recare una dettagliata indicazione dei quantitativi dei materiali approntati e la loro ripartizione in taglie, ove prevista.

2. I manufatti in fornitura devono essere approntati, per l'esecuzione della verifica di conformità, presso idoneo deposito/magazzino (indicato dall'appaltatrice), il quale deve trovarsi in territorio italiano ed essere in possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS (qualora tale autorizzazione sia stata espressamente richiesta in sede di gara), salvo che l'Amministrazione non comunichi l'approntamento presso un proprio magazzino.
3. Le spese di viaggio (aereo, treno e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti), di vitto (colazione, pranzo e cena) e pernottamento presso adeguata struttura alberghiera, per tutto il personale dell'Amministrazione (da 3 a 5 unità) impegnato nell'attività di verifica di conformità, sono a carico dell'appaltatrice. Restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre indennità previste per legge in relazione al servizio di missione. L'appaltatrice è obbligata a rimborsare le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo o treno) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento delle suddette verifiche (il personale alloggerà ed utilizzerà i mezzi previsti dalla normativa per le missioni del personale militare). Le spese sono anticipate dall'Amministrazione, la quale, successivamente alla conclusione delle attività di verifica, comunicherà all'appaltatore i costi sostenuti (accludendo idonei

giustificativi); l'appaltatore verserà l'importo richiesto, mediante bonifico sul conto corrente n. 420018, codice IBAN IT49E0760103200000000420018 (indicando causale e codice fiscale del versante), entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Nel caso in cui per il raggiungimento del luogo di missione e ritorno in sede la commissione in alternativa al vettore aereo o treno utilizzi altri mezzi non di proprietà dell'Amministrazione, l'appaltatrice sarà tenuta al rimborso della somma pari al costo del biglietto ferroviario di 1^ classe a tariffa di servizio relativo alla tratta ferroviaria A/R, sulla base di quanto stabilito dalla normativa di missione in vigore.

4. La verifica di conformità sarà effettuato in un'unica rata ed in un'unica soluzione per ogni voce di materiale, salvo che l'Amministrazione, sulla base di proprie esigenze logistiche, non richieda, durante la fase di esecuzione, di poter procedere a verifiche parziali di quantitativi differenti della stessa o diversa tipologia di manufatti. In ogni caso non sarà possibile effettuare più di due verifiche di conformità parziali di quantitativi differenti della stessa ovvero diversa tipologia di manufatti.
5. L'Amministrazione comunicherà luogo e giorni in cui si svolgerà la verifica.

ART. 19

Modalità di approntamento per la verifica di conformità dei materiali oggetto della fornitura

1. L'appaltatrice dovrà:
   a) assicurare che i materiali siano stati accatastati in modo

tale da rendere agevoli tutte le operazioni di verifica di conformità;

b) porre a disposizione, per tutta la durata della verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli portapallets, etc.) necessari a consentire la movimentazione per la campionatura e l'esame del materiale, nonché quelle apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli tecnico-funzionali-prestazionali ed estetici.

2. I quantitativi di manufatti sono approntati nel numero esatto previsto dal contratto o nei limiti del ventesimo in meno per ogni voce di materiale. Inoltre, detti quantitativi possono subire una diminuzione in ragione dei pezzi prelevati a titolo di campionamento dalla Commissione incaricata di eseguire la verifica di conformità.

3. I campioni prelevati non sono computati nel numero dei manufatti oggetto della fornitura e possono essere reintegrati, ad onere e spese dell'appaltatrice, nella partita, anche in taglie/numeri differenti. In ogni caso, i campioni prelevabili in sede di verifica di conformità saranno al massimo lo 0,1% delle unità approntate per ciascuna voce di materiale, con un minimo di 2 ed un massimo di 10. Qualora la Commissione prelevi un quantitativo superiore per esigenze connesse all'attività di verifica, il controvalore dei manufatti costituenti la differenza sarà riconosciuto in sede di liquidazione all'appaltatrice.

4. I campioni prelevati, ai sensi del precedente comma, sono

considerati rientranti nella tolleranza, benché il quantitativo complessivo di ciascuna voce di manufatti sia inferiore al ventesimo in meno del numero indicato all'art.1. In caso di approntamenti parziali, la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale e va calcolata in diminuzione sull'ultima rata.

5. Se alla scadenza del contratto il fornitore avrà consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà eseguito. Qualora l'A.D. si avvalga della facoltà di chiedere l'aumento o la diminuzione della fornitura nei limiti del quinto, la tolleranza è ammessa con riferimento alla quantità prevista nel relativo decreto.
6. Qualora i quantitativi approntati per ciascuna voce di materiale non siano proporzionali rispetto alle quantità prevista per ogni taglia nella ripartizione di cui all'art. 6, l'A.D. ha facoltà di diffidare l'appaltatrice ad integrare la fornitura con i manufatti mancanti, fatta salva ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c..

ART. 20

Fasi del procedimento di verifica di conformità

1. Il procedimento per la verifica di conformità dei materiali si articola nelle seguenti fasi:
   a) preliminare individuazione della partita;

b) operazioni di esame organolettico, analitico, funzionale e prestazionale ad opera di una Commissione;
c) determinazione definitiva del Direttore dell'esecuzione, previa attività di istruttoria tecnica.

2. Le operazioni di individuazione della partita, intesa come certificazione delle effettive quantità dei materiali in fornitura stoccati nel magazzino destinato alla verifica di conformità, sono effettuate prima dell'inizio delle operazioni tecniche.
3. La Commissione per la verifica di conformità, nominata dal Comando Generale si reca, previa comunicazione all'appaltatrice, presso il magazzino ove sono stati stoccati i manufatti approntati, per l'esame degli stessi. L'attività valutativa della Commissione si conclude con un verbale che, oltre all'indicazione delle operazioni e delle valutazioni svolte, reca una proposta di "accettazione" o di "accettazione con sconto" (con la relativa quantificazione) ovvero di "rifiuto" di parte o tutta la fornitura approntata. Le valutazioni della Commissione diventano definitive a seguito della Determinazione del Direttore dell'esecuzione. Nella medesima sede e/o, comunque, entro venti giorni dalla sottoscrizione o dal ricevimento di copia del verbale redatto dalla Commissione, l'appaltatrice ha facoltà di produrre eventuali controdeduzioni circa le operazioni svolte/conclusioni della Commissione.

ART. 21

Modalità e criteri per l'attività tecnico-valutativa della

verifica di conformità

1. Il campionamento per la verifica di conformità avverrà sulla base della norma UNI ISO 2859. In particolare, salvo ulteriori maggiori controlli che la Commissione dovesse ritenere necessari, ivi compreso anche il "controllo centesimale", di massima, il "livello di collaudo ordinario" previsto è il I, mentre il "livello di qualità accettabile" è pari a 1,5.
2. Per quanto riguarda le unità di misura e la loro indicazione, contemplate nella seconda parte delle allegate Specifiche Tecniche, ove in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, esse si intendono sostituite da equivalenti unità di misura, sulla base di quanto riportato da tale decreto.
3. I materiali in fornitura sono positivamente accettati senza sconto, qualora la Commissione abbia accertato:
   - la rispondenza degli stessi alle Specifiche Tecniche ed alla regola dell'arte;
   - la corretta realizzazione degli stessi, tale da assicurare la loro perfetta funzionalità in relazione all'uso a cui sono destinati.

   L'accettazione senza sconto e/o riserve è pronunciata anche in presenza di lievissime e limitate anomalie riscontrate dalla Commissione di verifica di conformità e da questa ritenute, motivatamente, non significative, in quanto:

   a) non incidenti sulle caratteristiche tecnico-analitiche, funzionali, prestazionali ed estetiche dei manufatti;
   b) il valore tecnico-economico dei manufatti è da ritenersi

comunque in linea con l'equilibrio economico alla base delle obbligazioni contrattuali.

4. Salva la facoltà della Commissione incaricata della verifica di conformità prevista dall'art. 116, co. 5 del DPR. n. 236/2012, i materiali in fornitura sono accettati a condizione di uno sconto da parte dell'Amministrazione sul valore complessivo della fornitura, qualora la Commissione abbia accertato talune difformità, anche con riferimento alle materie prime utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola dell'arte o alla posa in opera, purché:
   a) si tratti pur sempre di lievissime e limitate anomalie, tali da incidere, in decremento, sul valore tecnico-economico complessivo della fornitura rispetto a quello dedotto in contratto;
   b) i manufatti siano, comunque, idonei all'uso cui sono preordinati, sotto il profilo tecnico-funzionale ed estetico;
   c) i difetti non siano tali da pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni, nonché non siano imputabili a mancanza di buona fede e professionalità del contraente nel corso delle lavorazioni e/o della posa in opera.

   La quantificazione percentuale dello sconto dovrà, in ogni caso, tener conto della minore utilità e/o valore merceologico della fornitura.

   Nello specifico, la stima del minor valore tecnico-qualitativo e/o l'insufficienza dei requisiti accertati

sulle materie prime e sui capi finiti con la relativa quantificazione sono basati sui seguenti principali parametri di valutazione:

- rispetto dei fondamentali requisiti tecnico-funzionali ed estetici prescritti dalle Specifiche Tecniche di riferimento;
- correlazione tra le diverse difformità/anomalie di carattere organolettico e tecnico-analitico accertate;
- livello complessivo di confezione;
- prezzo contrattuale;
- costo delle materie prime (e/o della manodopera), alla luce delle analisi di costo effettuate per la valutazione del "prezzo di gara";
- raffronto con i precedenti "storici" comparabili con la verifica di conformità in esame, al fine di garantire omogeneità di comportamenti da parte dell'Amministrazione;
- presunta minor durata del materiale in rapporto all'impiego cui è destinato.

5. I materiali in fornitura sono senz'altro rifiutati dall'Organo decidente, qualora la Commissione, esprimendosi in tal senso, abbia accertato plurime difformità, anche con riferimento alle materie prime utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola dell'arte e/o alla posa in opera, ovvero anche nel caso in cui una sola difformità sia ritenuta gravemente pregiudizievole delle caratteristiche tecnico-funzionali, prestazionali od estetiche dei manufatti.

6. La valutazione delle prove di laboratorio è effettuata dalla Commissione di verifica che esamina l'intera partita approntata.
7. Qualora la Commissione di verifica che esamina l'intera partita approntata intenda proporre l'accettazione con sconto o il rifiuto partecipandone l'appaltatrice durante il contraddittorio (o lo propone con verbale redatto successivamente in caso di mancata presenza del rappresentante legale del contraente), la fornitrice può richiedere la "rivedibilità" della partita. La Commissione la concede, qualora siano stati rilevati difetti che con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possano essere eliminati.

   Il cosiddetto giudizio di "rivedibilità", da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio, ma una sospensiva concessa dal citato Organo di verifica, quando i difetti riscontrati siano eliminabili senza pregiudicare la funzionalità, l'estetica del bene e le ulteriori caratteristiche tecniche dei manufatti. In tal caso l'organo di verifica, esprimendosi al riguardo (rifiutando la rivedibilità o dichiarando la partita "rivedibile"), ha facoltà di concedere un termine massimo non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del/dei difetto/i rilevato/i. Durante tale periodo riprendono a decorrere i termini a disposizione del contraente per l'esecuzione della fornitura (interrotti dalla comunicazione di approntamento che ha dato luogo alla

verifica di conformità) ed i giorni intercorrenti fra il nulla osta del Centro Tecnico di Commissariato all'avvio delle lavorazioni per la rivedibilità ed il nuovo approntamento devono essere computati ai fini dell'eventuale calcolo delle penalità per ritardato approntamento alla verifica di conformità, qualora siano scaduti i termini contrattualmente previsti. Tale condizione deve essere formalmente rappresentata al contraente. La decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e confermato dalla Commissione di verifica. Allo scadere del termine concesso, la medesima Commissione, approntata nuovamente la partita a cura dell'appaltatrice per l'esame dei manufatti, esprime la propria proposta, concludendo la fase di pertinenza delle operazioni di verifica.

8. I risultati degli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 12 del contratto possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di verifica di conformità (art. 112 co. 4 D.P.R. 236/2012).

ART. 22

Rifiuto e ripresentazione per la verifica di conformità

1. In caso di rifiuto della fornitura, determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, l'appaltatrice ha facoltà, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di sostituire i beni rifiutati con altri identici e conformi alla seconda parte delle allegate specifiche tecniche, anche previa rilavorazione degli stessi manufatti rifiutati,

qualora possibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatrice deve darne comunicazione all'Amministrazione entro dieci giorni dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di rifiuto. La fornitura dovrà essere ripresentata per la verifica di conformità entro la metà del termine originariamente previsto in contratto che decorrerà dall'undicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Si computa a favore dell'esecutore anche il tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità (art. 116 co. 4 D.P.R. 236/2012).
3. L'autorizzazione implica la possibilità di rimuovere i sigilli eventualmente apposti in fase di verifica di conformità.

ART. 23

Destinazione e trattamento dei materiali e prodotti rifiutati

1. In caso di rifiuto determinato all'esito del procedimento di verifica di conformità, l'Amministrazione, in relazione alle caratteristiche tecniche delle materie prime impiegate e delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti finiti oggetto della fornitura, ha facoltà di disporre – e l'appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi – che gli stessi siano punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno

che non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato per la verifica di conformità, qualora l'appaltatrice ne abbia fatto richiesta.

2. I prodotti finiti definitivamente rifiutati alla verifica di conformità e per i quali è stato previsto, in capo all'Appaltatrice, il possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, fatta salva la possibilità di recupero, riciclo e riuso dei componenti eventualmente indicati all'Amministrazione, devono essere distrutti con modalità appropriate, preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono comunque effettuate, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti e sulla tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'appaltatrice, ancorché sotto il controllo di personale incaricato dall'Amministrazione. Di tali operazioni è redatto verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

ART. 24

Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto, consegna e codificazione dei materiali in fornitura

1. L'imballaggio, il trattamento protettivo, il trasporto e la consegna dei materiali dovrà avvenire, a cura e spese dell'appaltatrice, nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri – comunque ubicati su tutto il territorio nazionale – entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di

ricezione della comunicazione della relativa ripartizione dei quantitativi da consegnare.

2. La consegna franco magazzino, a cura e spese dell'appaltatrice, è da intendersi come trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra successiva operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.
3. Durante le operazioni di cui al co. 2, al fine di evitare eventuali rischi per la salute e la sicurezza del personale derivanti da interferenze fra le attività dell'Amministrazione e quelle del personale dell'appaltatrice, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza". A tal fine l'appaltatrice ha l'obbligo di preavvisare il Comando destinatario dei materiali, con congruo anticipo, circa il giorno effettivo di arrivo del mezzo di trasporto che provvederà al recapito dei materiali, fornendo anche i nominativi del personale che sarà incaricato delle operazioni di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto al riguardo previsto, per ciascuna tipologia di materiali in fornitura, nella seconda parte delle Specifiche Tecniche, i materiali in fornitura dovranno essere comunque imballati ed opportunamente

trattati al fine di evitare danneggiamenti in conseguenza del trasporto.

5. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati durante la verifica di conformità; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.
6. La codificazione dei materiali in fornitura dovrà avvenire con le modalità indicate nel successivo para 44.

CAPO VI

GARANZIE

ART. 25

Garanzia dei materiali forniti

L'appaltatrice garantisce il materiale in fornitura per un periodo di almeno settecentotrenta giorni, a decorrere dalla data di consegna nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri, in ossequio a quanto previsto dall'art. 128 e ss. D.Lgs n. 206/2005.

ART. 26

Cauzione

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, l'appaltatrice presta cauzione dell'importo di **€** _____ – determinato ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 – a mezzo di garanzia fideiussoria ("contratto autonomo di garanzia") n. _____ stipulata il _____ con la _____,

che si è a tal fine costituita garante verso l'Amministrazione ("ente garantito"), sostituendosi all'appaltatrice ("debitore principale") per ogni effetto.

2. Il fideiussore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 sarà svincolata nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

ART. 27

Procedimento per l'accertamento delle inadempienze e conseguenze sul contratto

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 31, in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione contesta all'appaltatrice l'avvio del procedimento contestando le condotte materiali, attive od omissive, e le relative circostanze, nonché le norme del contratto e/o di legge che si assumono violate, assegnando contestualmente un termine di venti giorni per presentare eventuali giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute

soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

a) dichiarare risolto il contratto, incamerando l'intera cauzione, in tal caso intesa anche quale penalità, e provvedendo, eventualmente e qualora ciò sia possibile, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita;
b) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui all'articolo successivo.

2. Salvo eventuale contraddittorio in caso di presentazione delle giustificazioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione della fornitura, di assoggettare la somma da doversi corrispondere alla sanzione della penale contestata, la quale dipenderà dai manufatti effettivamente contabilizzati, il cui valore potrà essere quantificato al momento della definitiva accettazione dei beni.
3. Nel caso previsto al co.1, lett. a), all'appaltatrice è liquidata soltanto la parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ART. 28

Penalità

1. L'appaltatrice, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:

a) quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la

risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già consegnate presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare verifica di conformità ed accettazione;

b) in caso di mancato rispetto di un termine definito essenziale dal contratto o comunque, quando la provvista è eseguita posteriormente al termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e/o la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; in tal caso è applicata una penale progressiva da computarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce (salvo l'Amministrazione abbia precedentemente autorizzato per proprie esigenze l'approntamento per aliquote), nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 gg. lo 0,50 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento;
- per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;
- per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento;
- per il ritardo da 41 gg. e oltre l'8 per cento.

c) quando manchi di eseguire parte della provvista (non computando i manufatti campionati in sede di verifica di conformità), purché in misura compresa fra il 5% ed il 10%, estremi esclusi, del quantitativo previsto, per ciascuna voce di materiale, all'articolo 1; in tal caso è

applicata una penale fissa pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita e fatta salva la possibilità di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.;

d) quando sia riscontrata la non veridicità o la non corrispondenza alla realtà delle comunicazioni dell'appaltatrice, purché il fine non sia quello di eludere i controlli dell'Amministrazione; in tal caso è applicata una penale fissa pari allo 0,5%, da calcolarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce;

e) quando, in sede di verifica di conformità, venga constatato l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle relative operazioni; in tal caso è applicata una penale pari allo 0,20%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce;

f) in caso di mancata esecuzione o ritardo dell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate nel successivo art. 44, verrà applicata una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente contratto;

g) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una

qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto; in tal caso, sempreché si tratti di inadempienze comunque motivatamente significative ai fini del contratto, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.

2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

ART. 29

Modalità di trattenimento dell'importo delle penalità sui crediti dell'appaltatrice

1. L'ammontare delle penalità determinate ai sensi dell'art. 28, è trattenuto sui crediti dell'appaltatrice dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono.
2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione; se anche questa è insufficiente, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che l'appaltatrice ha con l'Amministrazione o con altre amministrazioni della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.

ART. 30

Disapplicazione delle penalità

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante –pena decadenza- entro 30 giorni solari decorrenti dall'avvenuta notifica del decreto di applicazione delle

penalità.

ART. 31

Risoluzione del contratto in caso di malafede, frode, grave negligenza o comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

1. Le parti concordano che il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:
   a) condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero comportamenti gravemente negligenti o, comunque, gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'art. 1375 c.c., tenuti dall'appaltatrice o dagli operatori economici ausiliari nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
   b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
   c) violazione del disposto di cui all'art. 8, qualora l'esecutore abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione della fornitura o delle singole fasi di lavorazione;
   d) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., in violazione dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136;
   e) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi sia altro

operatore economico costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs n. 50/2016 ed avente i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;

f) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il mandatario non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal bando di gara che ha dato luogo al presente contratto e tale subentro sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, e sempreché non dichiari di procedere all'esecuzione direttamente o a mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;

g) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, a qualsiasi titolo intervenuti;

h) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni, qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

i) mancato accordo o incapacità tecnica da parte dell'appaltatrice di eseguire le variazioni richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5, ovvero mancato accordo sul prezzo delle variazioni;

j) rifiuto dell'appaltatrice o dell'operatore economico terzo, ausiliario, di consentire in tutto od in parte i controlli di lavorazione, ovvero diniego all'accesso a tutti i locali e documenti all'uopo richiesti;
k) omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di una parte della provvista, in misura non inferiore al 5% del quantitativo previsto per ciascuna voce di materiale;
l) utilizzo indebito, da parte dell'appaltatrice o degli operatori economici ausiliari della medesima, di materiali protetti da brevetti o da diritti di privativa, in violazione di quanto previsto all'art. 128 D.P.R 236/2012;
m) espressa dichiarazione dell'appaltatrice di non voler iniziare, proseguire o concludere la fornitura.

2. I termini del procedimento di cui dall'art. 27, sono raddoppiati e sono sospesi per tutto il tempo occorrente all'Amministrazione per acquisire valutazioni tecnico/analitiche da parte di terzi, eventualmente richieste.
3. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione, ed alla eventuale esecuzione in danno di cui all'art. 32, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, nonchè l'adempimento delle comunicazioni previste per legge e l'applicazione del divieto di partecipare alle future gare bandite dell'Amministrazione, di cui all'art. 33.
4. Nei casi di cui al co. 1, l'Amministrazione provvede al pagamento all'appaltatrice, esclusivamente, della parte di

fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ART. 32

Esecuzione in danno.

1. Fermo restando l'incameramento della cauzione, in caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, per il contratto o la parte di esso non eseguita, può affidare a terzi la fornitura dei beni o le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato, secondo le procedure previste dall'art. 124, co. 3, D.P.R. n. 236/2012.
2. L'affidamento a terzi è notificato all'appaltatrice inadempiente.
3. L'appaltatrice inadempiente è tenuta a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete all'appaltatrice inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatrice dalle ulteriori responsabilità sul piano amministrativo, civile e penale in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 33

Divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla medesima stazione appaltante

1. Fermo restando l'incameramento dell'intero importo della cauzione, a seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione, valutata la gravità delle inadempienze commesse dall'appaltatrice, con riferimento al conseguimento dello scopo pratico del contratto ed in

relazione alle clausole cui era stato attribuito valore principale od essenziale, ha facoltà di escludere – ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 del R.D. n. 827/1924 e 80, co. 5, del D. Lgs n. 50/2016 e 127 co. 2 D.P.R. 236/2012 – l'impresa ovvero le imprese riunite o consorziate già affidatarie della fornitura di cui al risolto contratto, dalla partecipazione alle procedure, in corso e future, bandite dall'Arma dei Carabinieri per l'affidamento delle concessioni e degli appalti o subappalti di lavori, forniture e servizi.

2. Il provvedimento di cui al co. 1, adottato all'esito del procedimento di cui agli artt. 27 e 31:
   - indica specificamente anche il differente ruolo concausale assunto da ciascun operatore economico nell'ambito del raggruppamento già affidatario della fornitura di cui al risolto contratto, nonché la durata del provvedimento medesimo, stabilito, in relazione alla gravità delle inadempienze, in misura non superiore ad anni cinque, decorrenti dalla notifica;
   - comporta l'esclusione, in termini di automaticità, per inaffidabilità delle imprese interessate dal provvedimento, soltanto dalle gare bandite dall'Arma dei Carabinieri;
   - è comunicato anche alle altre amministrazioni pubbliche del comparto Difesa e del comparto Sicurezza.

ART.34

Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa.

L'appaltatrice assume interamente qualunque responsabilità ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato indebitamente materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'appaltatrice si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito della eventuale lite. L'obbligo della appaltatrice di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del contratto.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Appaltatrice è obbligata a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi che contestino l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.

ART. 35

Convenzione CONSIP

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai

sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso verrà data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

CAPO VIII

PAGAMENTI

ART. 36

Corresponsione dei pagamenti

1. Le parti - ai sensi dell'art. 1322 c.c. e degli artt. 4 e 5, co. 1, del D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, dell'art. 4, co. 6, della Dir. 2011/7/UE - tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura e delle procedure liquidative (che prevedono: la consegna di un elevato quantitativo di manufatti in acquisizione - estremamente diversificato per taglie e tipologie - tale da rendere complessa la verifica di esatta consegna presso molteplici magazzini dell'Amministrazione, dislocati su tutto il territorio nazionale; la necessità della prevista regolarizzazione contabile-amministrativa dei manufatti in consegna; il coinvolgimento di molti Uffici appartenenti a

diversi plessi amministrativi), concordano che i pagamenti, dedotti gli importi delle eventuali penalità già applicate ai sensi degli articoli precedenti, saranno effettuati entro il termine massimo di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di comunicazione di corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali o dalla data della/e fattura/e elettronica/he, se successiva (nel senso specificato dall'art. 120 co. 1 D.P.R. n. 236/2012), con accreditamento della somma sul seguente conto corrente bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136: c/c bancario n. _____, acceso presso la _____, filiale di _____, codice ABI _____; codice CAB _____, Codice IBAN _____ intestato alla _____.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (*c.d. split payment*).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello *"a saldo"* si applicano le prescrizioni di cui all'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla

DIREZIONE DI COMMISSARIATO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) S6GDH0 e dovrà indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto applicato ai sensi dell'art. 24, co. 4, oltre al codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP) laddove previsto;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

2. Al fine di consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, l'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce, partecipa il buon esito delle operazioni di spedizione della fornitura accettata con Determinazione dell'Autorità decidente; tale comunicazione costituisce termine di riferimento per l'attestazione della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, in merito alla possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in fase di esecuzione, di poter procedere a verifiche parziali di quantitativi

differenti della stessa o diversa tipologia di manufatti.

Le mancanze di materiali, nei limiti indicati all'art. 14, comportano uno storno degli stessi dalle quantità da fatturare e l'eventuale applicazione delle penalità di cui all'art. 28.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'A.D. procederà -*in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973*- con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (*D.U.R.C.*), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 37

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

ART. 38

Modalità di pagamento

L'appaltatrice può variare le coordinate bancarie di cui

all’art. 36. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata sarà considerata nulla e, pertanto, il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate al già richiamato art. 39, restando l’Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ART. 39

Ritardi nei pagamenti

1. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 1322 c.c., che in caso di ritardo nei pagamenti l’appaltatrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale *ex* articolo 1284 c.c. fino alla data di emissione del mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all’appaltatrice ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi legittimi o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione (art. 122 del D.P.R. n. 236/2012).
2. Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall’Amministrazione per l’esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l’appaltatrice, in qualità di avente diritto, dovrà attivare la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza. Si conviene, espressamente, che il periodo

necessario per l'espletamento e completamento dell'iter attuativo della suddetta procedura non potrà, in alcun caso, essere computato ai fini dell'eventuale richiesta di interessi per ritardato pagamento.

ART. 40

Sospensione dei pagamenti

Qualora all'appaltatrice siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da essa assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti (art. 123 del D.P.R. n. 236/2012).

ART. 41

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente contratto potranno essere ceduti secondo i modi e le forme previste dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016, fermo restando che la regolare e corretta esecuzione delle relative prestazioni è imputabile al contraente.

ART. 42

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni all'Amministrazione

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente contratto o comunque ad esso inerenti, dirette dall'appaltatrice all'Amministrazione, ove non diversamente disposto, devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Commissariato, viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA". Le predette

comunicazioni dovranno sempre indicare, nell'oggetto, i seguenti elementi identificativi: numero di repertorio del contratto e data di stipula, oggetto del contratto, tipo di rata cui si riferisce la comunicazione (principale o "quinto aggiuntivo") ed, a seguire, l'oggetto specifico della comunicazione, facendo altresì riferimento, ove occorra, agli articoli del presente contratto afferenti l'oggetto della comunicazione stessa.

2. Le comunicazioni possono essere inoltrate mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:
   a) comunicazione, trasmessa su documento informatico sottoscritto con firma elettronica (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), proveniente dalla posta elettronica certificata di cui all'art. 46, comma 1, e diretta al seguente indirizzo di posta elettronica: crm27854@pec.carabinieri.it;
   b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata consegnata.
3. La consegna di documenti in originale può avvenire, in alternativa alla consegna a mano, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale (anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo cgcommctcs@carabinieri.it).

ART. 43

Domicilio dell'appaltatrice

1. L'appaltatrice, per il ricevimento di tutte le

comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente contratto o comunque ad esso inerenti, elegge domicilio presso la società _____.

2. L'appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 giorni, eventuali variazioni degli indirizzi di cui al co. 1; in difetto, le comunicazioni effettuate agli indirizzi di cui al co. 1 saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'appaltatrice tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ART. 44

CODIFICAZIONE

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice CEODIFE della Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è il seguente: **900053.**

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC – Spare Part List for Certification).

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art. 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening).

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica).

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L’Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l’Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell’Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all’Ente Appaltante, al Contraente e all’EL/OC di Forza Armata.

L’OCC potrà comunque richiedere all’Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le

liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica).

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art. 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera).

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza).

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore).

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza).

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla

codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie).

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo. II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 23 (Penalità) del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

CAPO IX

OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL LAVORO

ART. 45

Osservanza della legislazione sul lavoro

1. L'appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali vigenti nel Paese in cui sono svolte le lavorazioni, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'appaltatrice è altresì obbligata ad attuare, nei

confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatrice anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza. L'appaltatrice non potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo alcuna somma a qualsiasi ragione.

ART. 46

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

1. Le parti convengono che, nell'adempimento degli obblighi contrattuali, per come previsto da tutte le condizioni che regolano la fornitura, non sussistono rischi per la

sicurezza da interferenza, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81, con particolare riferimento alla fase di consegna dei materiali oggetto della fornitura, in quanto quest'ultima fase è limitata al trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.

2. Ciò anche in considerazione della circostanza che durante le operazioni di cui al comma 1, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza" con le attività dell'appaltatrice. Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
3. Tuttavia, ancorché per il personale utilizzato dall'appaltatrice per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche od integrazioni sono a carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della società appaltatrice del servizio, restando comunque fermi gli obblighi di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quelli delle caserme ove saranno consegnati i materiali oggetto della fornitura, previsti, in via generale, dal

richiamato D.Lgs n. 81/2008, specie in caso di insorgenza di rischi da interferenza inesistenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto (in conseguenza, ad esempio, del mutamento delle condizioni iniziali dei locali ovvero delle attività svolte dall'Amministrazione).

CAPO X

CONDIZIONI GENERALI

ART. 47

Legislazione applicabile al contratto

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente contratto è disciplinato dalle vigenti norme della legislazione Italiana, ed in particolare, fra le altre e per quanto non diversamente disposto dalle parti, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, con le disposizioni del presente contratto, quelle di cui:
   a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, nr.2440);
   b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, nr. 827);
   c) al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50);
   d) al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni);
   e) al Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa, in materia di lavori, servizi e

forniture, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

f) al D.M. n. 55 del MEF in data 03.04.2013.

2. L'appaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., dichiara di conoscere le disposizioni di legge citate al comma 1 e di accettarle in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..

ART. 48

Decadenza dei diritti

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'appaltatrice ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'Amministrazione, nel termine di centoventi giorni decorrenti da quello della liquidazione finale del contratto.

ART. 49

Spese inerenti al contratto

1. L'appaltatrice è tenuta a versare, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, le somme da questa computate per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione del contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, fra l'altro, dagli articoli:

   a) 62, del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924 nr.827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'appaltatrice;

   b) 90, del D.P.R. del 26.10.1972 n.633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);

c) 38, del D.P.R. del 26.10.1972, nr.634 (disciplina del l'imposta di registro);

d) 1, della Legge 27.12.1975 n.790 che aggiunge l'articolo 16/bis al R.D. 18.11.1923 n.2440.

2. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25.03.2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

   a) verbale di consegna/riconsegna materiali all'appaltatrice per l'esecuzione delle lavorazioni;

   b) verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;

   c) verbale di verifica di conformità delle forniture;

   d) istanza di assegnazione fondi su contratti perenti;

   e) richiesta di rimborso di penalità.

3. I relativi oneri sono a carico dell'appaltatrice, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972.

4. Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ART 50

Spese di pubblicità

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U.

25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari". Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno successivo all'aggiudicazione ovvero dal ricevimento dell'intimazione di pagamento.

ART. 51

Modifiche soggettive dell'appaltatrice nel corso

dell'esecuzione del contratto

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione ha facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.
2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal presente bando ovvero qualora tale subentro non sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti riuniti o consorziati, purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

ART. 52

Certificazione antimafia

Per la presente fornitura, nelle more del rilascio della documentazione antimafia da parte della Prefettura competente è stata accettata una autocertificazione del/i legale/i rappresentante/i della/e appaltatrice/i e della/e eventuale/i

azienda/e ausiliaria/e, poiché la fornitura di che trattasi è di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

ART. 53

Rappresentanti di commercio o Procuratori dell'appaltatrice

Ferma restando nella esclusiva facoltà dell'appaltatrice di conferire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente contratto, specifico mandato ad agenti di commercio o a procuratori speciali per la gestione del contratto e dei rapporti ad esso inerenti con l'Amministrazione, le parti concordano che:

a) l'appaltatrice, entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto, deve comunicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del personale di cui sopra, se diverso dal/i rappresentante/i legale/i dell'appaltatrice, incaricato di curare i rapporti con l'Amministrazione, per la gestione del contratto;
b) l'Amministrazione ha facoltà di inibire l'accesso presso i propri Uffici e/o Reparti del personale come sopra individuato e ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non gradito.

ART. 54

Controversie

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, ove non sia possibile un bonario componimento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.

ART. 55

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

a) **l'allegato n. 1**, recante le specifiche tecniche del completo da sci;

b) **l'allegato n. 2**, patto di integrità.

Clausola di accettazione di condizioni particolari

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2, del codice civile, l'appaltatrice dichiara di accettare senza riserve e condizioni tutte le pattuizioni di cui al presente contratto, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 (*prezzi contrattuali*); 7 (*subappalto*); 9 (*Proroga dei termini per fatti non imputabili all'Amministrazione);* 13 (*aumento o diminuzione dei quantitativi in fornitura*); 23 (*destinazione e trattamento dei materiali e prodotti rifiutati*); 31 (*clausola risolutiva espressa*); 32 (*esecuzione in danno*); 33 (*divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla medesima stazione appaltante*); 36, 38, 39 e 40 (*corresponsione, modalità, ritardi e sospensioni dei pagamenti*); 48 (*decadenza dei diritti*) e 53 (*rappresentanti di commercio o procuratori dell'appaltatrice*).